

**COMUNE DI CANEGRATE
(PROV. MILANO)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

**Modificato con deliberazione del C.C. n. 2 nella
seduta dell'11.1.2000 –
Modificato con deliberazione della G.C. n. 19 nella
seduta del 4.2.2008 –**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Ambito e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico " nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono considerate aree comunali ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni..

Art. 2

Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee :
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti ;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, e' assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non e' richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni :
 - a) difformi dalla disposizioni dell'atto di concessione ;
 - b) che si protraggano oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni

regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere :
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso ;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda ; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore ;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare ;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare ;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento e' di trenta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere :
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2 ;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali e' subordinata la concessione ;
 - c) la durata della concessione la frequenza dell'occupazione
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione ;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5

Obblighi del concessionario

Il concessionario e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonche' quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di :

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese ;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione ;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilita' o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione ;

- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione ;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione :
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti ;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'art. di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione :
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario ;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale puo', in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 24 ore prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati :
 - a) classificazione delle strade in almeno n. 2 categorie , la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70 % ;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari ;
 - c) durata dell'occupazione ;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa ;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato al presente Regolamento.

3. Le frazioni di tariffa sino a £. 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre £. 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.
4. L'importo dei canoni fino a £. 500 e' arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre £. 500 alle lire 1.000 superiori.

Art. 11

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, i fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria piu' elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa piu' elevata.

Art. 12

Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggetto ad alcun frazionamento.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella TARIFFA ALLEGATA, a giorno ed in base alla superficie occupata, canone che potrà essere modificato annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale secondo la normativa vigente.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone e' commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di

aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

3. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 14 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art 1292 del Codice Civile.

Art. 15 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone :
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune ;
 - b) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap ;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto ; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie.
 - e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere,

lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri.

- f) i passi carrabili, compresi i semplici accessi muniti di apposita segnaletica..
- g) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- h) le occupazioni realizzate con tende e simili.
- i) occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi.
- l) i paletti portanti frecce segnaletiche pubblicitarie e le bocche di lupo (o prese di luce).

Art. 16

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità e' condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno ; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al "COMUNE DI CANEGRATE o al concessionario del servizio nelle forme consentite dalla Legge con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore 500 .
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire *un* milione.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.

Art. 18

Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 , n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e' svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 19

Sanzioni.

La sanzione e' irrogata dal funzionario responsabile così come indicato dalla deliberazione del C.C. che ne stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 20

Disposizioni finali e transitorie.

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999..
2. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continua ad essere effettuata anche dopo l'uno gennaio 1999.

COSAP

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

SUOLO PUBBLICO

- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio.
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne.
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo.
- Dissuasori stradali.
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti.
- Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Dehors.
- Fioriere e simili.
- Aree mercatali.
- Distributori di tabacchi.

SOPRASSUOLO

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo.
- Cavidotti, elettrodotti e simili.
- Impianti a fune per trasporto merci e persone.

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere.
- Cavidotti interrati.

- Condotte e tubazioni interrate.
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità.
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti).
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori.
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
- Spettacoli viaggianti e circensi.
- Fioriere e simili.
- Dehors.
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi.
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.

SOPRASSUOLO

- Insegne pubblicitarie a bandiere e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze.
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo.

SOTTOSUOLO

- a) Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

ALLEGATO A)

CANONI DA 1.1.2008:

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

ANNO 2008

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO :

1^ CATEGORIA **Euro 1,71**_*__ a mq. o ml. a giorno

2 ^ CATEGORIA **Euro 0,51****_ _ a mq. o ml. a giorno

* Frazionabile in relazione alle ore di effettiva occupazione più un canone fisso di **Euro 14,21** per ogni occupazione;

** Frazionabile in relazione alle ore di effettiva occupazione più un canone fisso di **Euro 8,53** per ogni occupazione.

Per le occupazioni di durata superiore a 15 gg. consecutivi la tariffa è commisurata con una riduzione del 50% a partire dal 16° giorno.

Tariffa oraria **Euro 0,07** al mq.

Le superfici accedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

b) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO :

1^ CATEGORIA **Euro 5,68**_* ____ a mq. o ml. a giorno

2 ^ CATEGORIA **Euro 1,71**_* ____ a mq. o ml. a giorno

* Per occupazioni inferiori a 30 gg.

Aumentata del 50% se superiore a 1 Km. lineare.

Maggiorazioni previste:

se la durata è superiore ai 30 gg.: + 30% fino a 90 gg =per la I categ. **Euro 7,39**; Il categ. **Euro 2,22**

+ 50% da 90 a 180 gg. = I categ. **Euro 8,53**; Il categ. **Euro 2,56**

+ 100% per durata maggiore = I categ. **Euro 10,37**; Il categ **Euro 3,41**

c) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ATTIVITA' EDILIZIA :

1^ CATEGORIA **Euro 0,85**_* ____ a mq. a giorno

2 ^ CATEGORIA **Euro 0,26** *_ ____ a mq. a giorno

* Per le occupazioni di durata superiore a 15 gg. consecutivi la tariffa è commisurata con una riduzione del 50% a partire dal 16° giorno.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

d) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI

**AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO
PRODOTTO :**

1^ CATEGORIA **Euro 0,85**__*__ a mq. a giorno

2 ^ CATEGORIA **Euro 0,26** __* a mq. a giorno

Per le occupazioni effettuate da commercianti su aree pubbliche (venditori ambulanti) mediante posteggio fisso in concessione nel mercato settimanale, si applica la tariffa forfettaria giornaliera pari ad **Euro 0,132** al mq.

* Per le occupazioni superiori a giorni 30, anche non consecutivi, che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50% mediante convenzione.

La tariffa è commisurata alla effettiva durata dell'occupazione.

Tariffa oraria **Euro 0,03**

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

e) TARIFFA PER OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE O PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE.

1^ CATEGORIA **Euro 0,28**__*__ a mq. a giorno

2 ^ CATEGORIA **Euro 0,08**__*__ a mq. a giorno

* Per le occupazioni di durata superiore a 15 gg. consecutivi la tariffa è commisurata con una riduzione del 50% a partire dal 16° giorno.

Ulteriori riduzioni previste:

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq 100, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

f) TARIFFA PER OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE :

1^ CATEGORIA **Euro 1,71**__*__ a mq. a giorno

2 ^ CATEGORIA **Euro 0,51**__*__ a mq. a giorno

* Frazionabile ad ore **Euro 0,07** h)

Per le occupazioni superiori a 30 giorni, anche non consecutivi, che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50% mediante convenzione.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO :

1^ CATEGORIA **Euro 24,42**__ a mq. o ml. all'anno

2^ CATEGORIA **Euro 7,33**__ a mq. o ml. all'anno

Le occupazioni eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

b) TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO :

1^ CATEGORIA **Euro 142,03_** a Km all'anno

2^ CATEGORIA **Euro 42,61_** a Km all'anno